

## TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 4 novembre 2008 — Marcuccio/Commissione**

(Causa F-41/06) <sup>(1)</sup>

*(Funzione pubblica — Funzionari — Previdenza sociale — Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali — Invalidità — Collocamento a riposo per invalidità — Motivazione — Annullamento)*

(2009/C 6/88)

Lingua processuale: l'italiano

### Parti

**Ricorrente:** Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: L. Garofalo, avvocato)

**Convenuta:** Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kaysner, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

### Oggetto

Da un lato, l'annullamento della decisione della Commissione con la quale il ricorrente è stato collocato a riposo a causa d'invalidità nonché di una serie di atti connessi a detta decisione e, dall'altro, la domanda di risarcimento danni.

### Dispositivo

- 1) La decisione della Commissione delle Comunità europee 30 maggio 2005 di collocare il sig. Marcuccio a riposo per invalidità è annullata.
- 2) La Commissione delle Comunità europee è condannata a versare al sig. Marcuccio la somma di 3 000 EUR.
- 3) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 4) La Commissione delle Comunità europee supporterà, oltre alle proprie spese, due terzi delle spese del sig. Marcuccio.
- 5) Il sig. Marcuccio supporterà un terzo delle proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 131 del 3.3.2006, pag. 54.

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica 25 novembre 2008 — Bosman/Consiglio**

(Causa F-145/07) <sup>(1)</sup>

*(Funzione pubblica — Ex agente contrattuale — Pensione d'anzianità — Assegno di famiglia — Art. 109, n. 3, RAA)*

(2009/C 6/89)

Lingua processuale: il francese

### Parti

**Ricorrente:** Pierre Bosman (Lebbeke, Belgio) (rappresentanti: T. Bontinck e P.S. Gennai Curlo, avvocati)

**Convenuto:** Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e I. Sulce, agenti).

### Oggetto

Annullamento della decisione individuale 28 febbraio 2007, che rifiuta l'assegno di famiglia ai fini del calcolo dei diritti alla pensione di anzianità, in base all'art. 109, n. 3, del Regime applicabile agli altri Agenti della Comunità

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Bosman sopporta tutte le spese, cioè quelle proprie nonché quelle del Consiglio dell'Unione europea.

<sup>(1)</sup> GU C 79 del 23.9.2008, pag. 38.